ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 283

43º anno

9 novembre 2000

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 2456/2000 della Commissione dell'8 novembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 2457/2000 della Commissione, dell'8 novembre 2000, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000 3

Regolamento (CE) n. 2458/2000 della Commissione, dell'8 novembre 2000, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 4

Regolamento (CE) n. 2459/2000 della Commissione, dell'8 novembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 6

★ **Regolamento (CE) n. 2460/2000 della Commissione, del 7 novembre 2000, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 8

★ **Regolamento (CE) n. 2461/2000 della Commissione, dell'8 novembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2138/97 che stabilisce la delimitazione delle zone omogenee di produzione di olio d'oliva** 14

Regolamento (CE) n. 2462/2000 della Commissione, dell'8 novembre 2000, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 15

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio e Commissione

2000/682/CE, CECA, Euratom:

★ **Decisione del Consiglio e della Commissione, del 12 ottobre 2000, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra** 18

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

IT

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Sommario *(segue)*

Protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra 19

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra 26

2000/683/CE, CECA, Euratom:

* **Decisione del Consiglio e della Commissione, del 12 ottobre 2000, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra** 27

Protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra 28

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra 35

2000/684/CE, CECA, Euratom:

* **Decisione del Consiglio e della Commissione, del 12 ottobre 2000, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra** 36

Protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra 37

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra 43

Commissione

2000/685/CE:

* **Decisione della Commissione, del 7 novembre 2000, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in Sicilia e Calabria (Italia)** [1] *[notificata con il numero C(2000) 3194]* 44

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2456/2000 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2000

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
[2] GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 novembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	112,5
	204	80,1
	999	96,3
0709 90 70	052	90,4
	999	90,4
0805 20 10	204	53,9
	999	53,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	64,9
	999	64,9
0805 30 10	052	62,3
	528	50,3
	600	60,8
	999	57,8
0806 10 10	052	103,1
	064	94,8
	400	269,8
	632	37,3
	999	126,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	87,5
	388	42,9
	400	57,6
	404	92,0
	720	40,0
	999	64,0
0808 20 50	052	93,2
	064	57,5
	999	75,3

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2457/2000 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2000

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

(1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco [3], si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.

(2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quindicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quindicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,777 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
[2] GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.
[3] GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

REGOLAMENTO (CE) N. 2458/2000 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2000

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione [2],

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 [3], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione [4]. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.

(2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.

(3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.

(4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

(5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.

(7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2000.

[1] GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
[2] GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.
[3] GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.
[4] GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (2)
1703 10 00 (1)	9,32	—	0
1703 90 00 (1)	10,35	—	0

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

(2) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 2459/2000 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2000
che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2038/1999, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 19 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero [3], modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 [4]. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero [5]. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.

(5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
[2] GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.
[3] GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.
[4] GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.
[5] GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 novembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	35,19 (1)
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	32,22 (1)
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	(2)
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	35,19 (1)
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	32,22 (1)
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	(2)
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3826
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	38,26
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	38,44
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	38,44
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3826

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

REGOLAMENTO (CE) N. 2460/2000 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2000
che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 [4], in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2000.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

[1] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
[2] GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.
[3] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
[4] GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— —	— —	— —
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	7,54 44,81 64,37	103,72 49,44 304,05	14,74 5,94 4,53	56,16 14 594,25	2 561,93 16,61	1 254,10 1 511,09
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	124,17 738,27 1 060,50	1 708,60 814,49 5 008,96	242,85 97,79 74,66	925,16 240 424,32	42 204,98 273,63	20 659,95 24 893,61
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	58,73 349,20 501,62	808,17 385,26 2 369,24	114,87 46,26 35,32	437,60 113 721,01	19 963,01 129,43	9 772,18 11 774,71
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	a) b) c)	55,28 328,68 472,14	760,67 362,61 2 229,99	108,12 43,54 33,24	411,88 107 037,01	18 789,67 121,82	9 197,82 11 082,64
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	20,41 121,35 174,32	280,85 133,88 823,34	39,92 16,07 12,27	152,07 39 519,27	6 937,36 44,98	3 395,94 4 091,84
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	74,29 441,71 634,50	1 022,25 487,31 2 996,85	145,30 58,51 44,67	553,52 143 845,50	25 251,17 163,71	12 360,82 14 893,81
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	84,62 503,13 722,72	1 164,40 555,07 3 413,56	165,50 66,64 50,88	630,49 163 847,17	28 762,34 186,48	14 079,58 16 964,79
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	a) b) c)	90,36 537,24 771,72	1 243,34 592,70 3 645,00	176,72 71,16 54,33	673,23 174 955,94	30 712,41 199,12	15 034,17 18 114,99
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	20,46 121,65 174,74	281,54 134,21 825,35	40,02 16,11 12,30	152,44 39 616,08	6 954,35 45,09	3 404,26 4 101,86
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	129,01 767,06 1 101,85	1 775,22 846,25 5 204,25	252,32 101,60 77,57	961,23 249 798,19	43 850,50 284,30	21 465,46 25 864,18
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	a) b) c)	379,35 2 255,51 3 239,95	5 219,96 2 488,37 15 302,92	741,94 298,76 228,10	2 826,46 734 523,25	128 940,93 835,98	63 118,46 76 052,77

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus ssp.) ex 0708 20 00	a) b) c)	144,22 857,51 1 231,78	1 984,56 946,04 5 817,96	282,08 113,59 86,72	1 074,58 279 255,44	49 021,53 317,83	23 996,75 28 914,20
1.170.2	Fagioli (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	a) b) c)	165,89 986,34 1 416,84	2 282,70 1 088,17 6 692,00	324,45 130,65 99,75	1 236,02 321 208,41	56 386,11 365,57	27 601,82 33 258,02
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 937,88 1 347,23	2 170,55 1 034,71 6 363,22	308,51 124,23 94,85	1 175,29 305 427,23	53 615,83 347,61	26 245,73 31 624,03
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— —	— —	— —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	366,20 2 177,34 3 127,66	5 039,06 2 402,13 14 772,58	716,23 288,41 220,20	2 728,50 709 067,30	124 472,30 807,00	60 931,00 73 417,05
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	251,04 1 492,59 2 144,04	3 454,32 1 646,68 10 126,73	490,98 197,71 150,95	1 870,41 486 071,73	85 326,83 553,21	41 768,73 50 328,02
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	83,93 499,02 716,82	1 154,89 550,54 3 385,69	164,15 66,10 50,47	625,34 162 509,40	28 527,50 184,96	13 964,63 16 826,27
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	74,07 440,40 632,62	1 019,23 485,87 2 987,98	144,87 58,33 44,54	551,88 143 419,52	25 176,39 163,23	12 324,21 14 849,70
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	1 115,95 6 635,14 9 531,11	15 355,82 7 320,16 45 017,34	2 182,61 878,88 671,02	8 314,73 2 160 782,06	379 311,68 2 459,23	185 678,59 223 728,05
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	104,15 619,22 889,48	1 433,07 683,15 4 201,21	203,69 82,02 62,62	775,97 201 653,42	35 398,99 229,51	17 328,32 20 879,26
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	54,77 325,63 467,75	753,60 359,24 2 209,28	107,11 43,13 32,93	408,05 106 042,73	18 615,13 120,69	9 112,38 10 979,70
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	176,48 1 049,30 1 507,28	2 428,42 1 157,63 7 119,19	345,16 138,99 106,12	1 314,92 341 712,93	59 985,55 388,91	29 363,80 35 381,06
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	60,89 362,04 520,06	837,88 399,42 2 456,33	119,09 47,96 36,61	453,69 117 901,22	20 696,82 134,19	10 131,39 12 207,53

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	a) b) c)	145,14 862,99 1 239,65	1 997,24 952,09 5 855,13	283,88 114,31 87,28	1 081,45 281 039,72	49 334,75 319,86	24 150,08 29 098,94
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	97,98 582,57 836,83	1 348,24 642,71 3 952,53	191,63 77,17 58,92	730,03 189 717,09	33 303,64 215,92	16 302,62 19 643,37
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	a) b) c)	47,17 280,46 402,87	649,07 309,41 1 902,83	92,26 37,15 28,36	351,45 91 333,86	16 033,08 103,95	7 848,43 9 456,74
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	a) b) c)	37,42 222,46 319,56	514,85 245,43 1 509,34	73,18 29,47 22,50	278,78 72 446,51	12 717,53 82,45	6 225,42 7 501,13
2.60.3	— altre 0805 10 50	a) b) c)	42,07 250,14 359,31	578,90 275,96 1 697,10	82,28 33,13 25,30	313,46 81 458,88	14 299,59 92,71	6 999,86 8 434,28
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:							
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— —	— —	— —
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— —	— —	— —
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— —	— —	— —
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— —	— —	— —
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche ex 0805 90 00 ex 0805 30 90	a) b) c)	115,91 689,19 989,99	1 595,00 760,34 4 675,91	226,71 91,29 69,70	863,64 224 438,67	39 398,79 255,44	19 286,28 23 238,45
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	a) b) c)	36,07 214,47 308,08	496,36 236,62 1 455,13	70,55 28,41 21,69	268,76 69 844,74	12 260,80 79,49	6 001,84 7 231,75
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	a) b) c)	67,86 403,47 579,57	933,76 445,13 2 737,44	132,72 53,44 40,80	505,61 131 393,93	23 065,38 149,54	11 290,84 13 604,57
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— —	— —	— —

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	63,51 377,62 542,44	873,93 416,61 2 562,03	124,22 50,02 38,19	473,21 122 974,64	21 587,42 139,96	10 567,36 12 732,83
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	57,22 340,21 488,70	787,36 375,34 2 308,25	111,91 45,06 34,41	426,33 110 793,37	19 449,08 126,10	9 520,61 11 471,58
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	104,27 619,95 890,54	1 434,77 683,96 4 206,20	203,93 82,12 62,70	776,89 201 892,74	35 441,00 229,78	17 348,89 20 904,04
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretscheideri) ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— —	— —	— —
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— —	— —	— —
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	172,85 1 027,72 1 476,28	2 378,47 1 133,82 6 972,75	338,07 136,13 103,93	1 287,87 334 684,27	58 751,71 380,91	28 759,82 34 653,31
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	a) b) c)	158,06 939,78 1 349,96	2 174,95 1 036,81 6 376,12	309,14 124,48 95,04	1 177,67 306 046,84	53 724,59 348,32	26 298,97 31 688,18
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	330,32 1 963,98 2 821,18	4 545,27 2 166,74 13 324,98	646,05 260,15 198,62	2 461,13 639 584,06	112 274,95 727,92	54 960,22 66 222,73
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	400,05 2 378,59 3 416,75	5 504,81 2 624,16 16 137,97	782,43 315,06 240,55	2 980,69 774 604,62	135 976,96 881,59	66 562,70 80 202,80
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	178,43 1 060,89 1 523,92	2 455,23 1 170,42 7 197,80	348,98 140,52 107,29	1 329,44 345 486,14	60 647,92 393,21	29 688,04 35 771,74
2.200	Fragole 0810 10 00	a) b) c)	661,68 3 934,19 5 651,30	9 104,96 4 340,36 26 692,23	1 294,14 521,12 397,87	4 930,07 1 281 196,94	224 906,05 1 458,16	110 094,79 132 655,53
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	462,37 2 749,13 3 949,01	6 362,35 3 032,95 18 651,96	904,32 364,15 278,02	3 445,03 895 273,16	157 159,56 1 018,93	76 931,89 92 696,86
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	a) b) c)	1 738,39 10 335,98 14 847,22	23 920,73 11 403,07 70 126,37	3 399,99 1 369,09 1 045,29	12 952,38 3 365 986,98	590 877,81 3 830,90	289 243,29 348 515,34
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00	a) b) c)	132,79 789,51 1 134,10	1 827,18 871,02 5 356,57	259,71 104,58 79,84	989,36 257 109,55	45 133,96 292,62	22 093,73 26 621,20

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a) b) c)	136,39 810,95 1 164,90	1 876,80 894,67 5 502,05	266,76 107,42 82,01	1 016,23 264 092,32	46 359,74 300,57	22 693,77 27 344,20
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a) b) c)	167,30 994,74 1 428,91	2 302,15 1 097,44 6 749,01	327,22 131,76 100,60	1 246,54 323 944,75	56 866,46 368,69	27 836,96 33 541,34
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a) b) c)	493,97 2 937,01 4 218,90	6 797,18 3 240,23 19 926,70	966,12 389,03 297,02	3 680,47 956 459,29	167 900,40 1 088,57	82 189,69 99 032,09

REGOLAMENTO (CE) N. 2461/2000 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 2138/97 che stabilisce la delimitazione delle zone omogenee di produzione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 [4], in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che le rese di olive e di olio vengano stabilite per zone omogenee di produzione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori.

(2) La delimitazione delle zone di produzione ha formato oggetto dell'allegato del regolamento (CE) n. 2138/97 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2224/2000 [6]. Per motivi amministrativi e strutturali occorre apportare alcune modifiche alle zone omogenee di produzione greche per la campagna 1999/2000.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sezione C, dell'allegato del regolamento (CE) n. 2138/97 nel nomo «Ηρακλείου» è modificata come segue:

— nella zona 3 sono soppressi i comuni di «Κασσάνων», «Νιπηδητού» e «Παναγιάς»,

— nella zona 4 sono soppressi i comuni di «Αφρατίου», «Εμπάρου», «Καραβάδου», «Μάρθας», «Μηλιαράδου» e «Ξενιάκου»,

— è creata una nuova zona, denominata «zona 10», che comprende i comuni di «Αφρατίου», «Εμπάρου», «Καραβάδου», «Κασσάνων», «Μάρθας», «Μηλιαράδου», «Νιπηδητού», «Ξενιάκου» e «Παναγιάς»,

— il comune di «Προφήτη Ηλία» è trasferito dalla zona 9 alla zona 2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.
[2] GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.
[3] GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.
[4] GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.
[5] GU L 297 del 31.10.1997, pag. 3.
[6] GU L 253 del 7.10.2000, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 2462/2000 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2000
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ([2]),

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ([4]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

(3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.

(4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.

(5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
([2]) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.
([3]) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.
([4]) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ([5])				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ([3])	ACP ([1]) ([2]) ([3])	Bangladesh ([4])	Basmati India e Pakistan ([6])	Egitto ([8])
1006 10 21	([7])	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	([7])	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	([7])	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	([7])	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	([7])	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	([7])	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	([7])	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	([7])	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	263,94	88,04	127,63		197,96
1006 20 13	263,94	88,04	127,63		197,96
1006 20 15	263,94	88,04	127,63		197,96
1006 20 17	203,92	67,03	97,62	0,00	152,94
1006 20 92	263,94	88,04	127,63		197,96
1006 20 94	263,94	88,04	127,63		197,96
1006 20 96	263,94	88,04	127,63		197,96
1006 20 98	203,92	67,03	97,62	0,00	152,94
1006 30 21	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	([7])	41,18	([7])		96,00

([1]) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

([2]) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

([3]) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

([4]) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

([5]) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

([6]) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

([7]) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

([8]) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(1)	203,92	416,00	263,94	416,00	(1)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	333,11	290,97	296,96	323,77	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	262,02	288,83	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	34,94	34,94	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(1) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO E COMMISSIONE

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2000

relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra

(2000/682/CE, CECA, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, l'articolo 93, l'articolo 94, l'articolo 133 e l'articolo 308 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ([1]),

vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

previa consultazione del comitato consultivo CECA e previo parere conforme del Consiglio,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra ([2]), in vigore dal 1º dicembre 1997, contribuisce al conseguimento degli obiettivi delle Comunità europee in quanto elemento fondamentale della strategia delle Comunità europee e dei loro Stati membri nei confronti della Federazione russa.

(2) L'accordo di partenariato e di cooperazione è stato firmato prima che l'Austria, la Finlandia e la Svezia aderissero all'Unione europea e, pertanto, il 21 maggio 1997 è stato firmato un protocollo di ampliamento per consentire ai tre nuovi Stati membri di sottoscrivere detto accordo.

(3) Le parti hanno raggiunto un accordo sull'applicazione provvisoria del protocollo di ampliamento da parte delle Comunità europee, della Federazione russa e di tutti gli Stati membri tranne l'Austria, la Svezia, la Finlandia, la Danimarca e il Portogallo.

(4) Il protocollo è stato ratificato da tutti i firmatari,

DECIDONO:

Articolo 1

Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, è approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, per conto della Comunità europea, alla notificazione di cui all'articolo 4 del protocollo. Il presidente della Commissione procede alla medesima notificazione per conto della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 12 ottobre 2000.

Per il Consiglio	*Per la Commissione*
Il Presidente	*Il Presidente*
H. VÉDRINE	R. PRODI

([1]) GU C 339 del 18.12.1995, pag. 45.
([2]) GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE

che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

in appresso denominati «Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

LA FEDERAZIONE RUSSA,

dall'altra,

TENENDO CONTO dell'adesione all'Unione europea, e quindi alla Comunità, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, avvenuta il 1º gennaio 1995,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono parti dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione Russa, dall'altra, firmato a Corfù il 24 giugno 1994, (in prosieguo: l'accordo), e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni comuni, degli scambi di lettere e della dichiarazione della Federazione Russa allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno.

Articolo 2

I testi dell'accordo, dell'atto finale e di tutti i documenti allegati sono redatti nelle lingue finnica e svedese. Essi sono acclusi al presente protocollo ([1]) e fanno fede come i testi nelle altre lingue in cui sono redatti l'accordo, l'atto finale e i documenti allegati.

Articolo 3

Il protocollo è redatto, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 4

Il presente protocollo è approvato dalla parti conformemente alle rispettive procedure.

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende maj nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Mai neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-first day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno maggio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de eenentwintigste mei negentienhonderdzevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de Maio de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta maj nittonhundranittiosju.

Совершено в Брюсселе двадцать первого мая одна тысяча девятьсот девяносто седьмого года.

([1]) GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

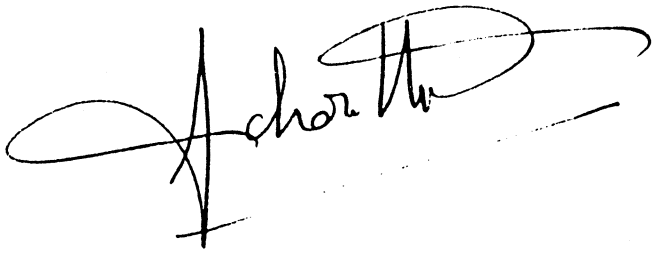

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

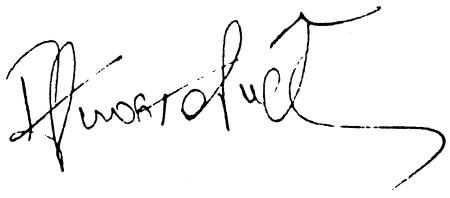

Por el Reino de España

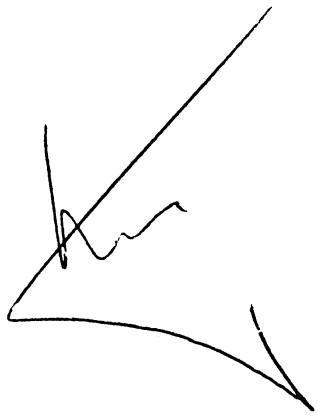

Pour la République française

Thar ceann na hÉireann
For Ireland

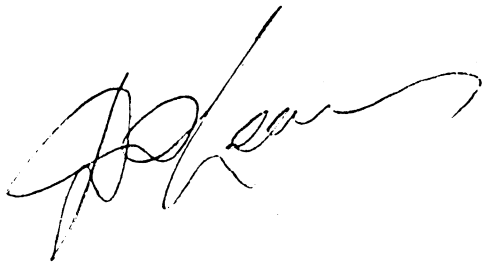

Per la Repubblica italiana

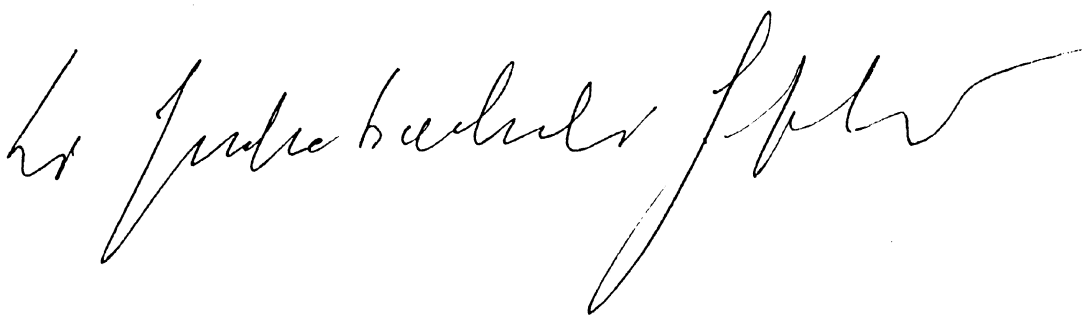

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

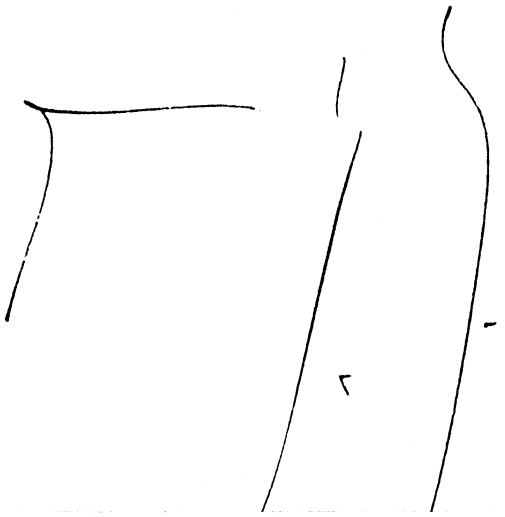

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

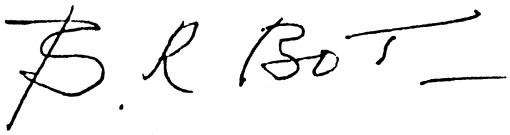

Für die Republik Österreich

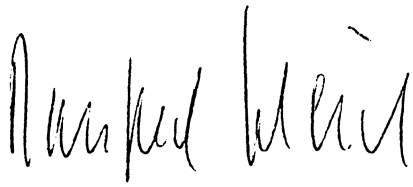

Pela República Portuguesa

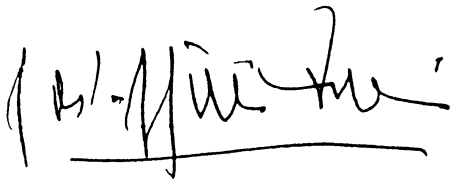

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

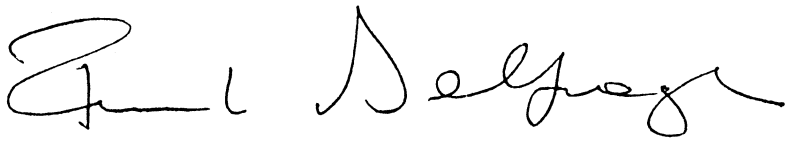

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskaperna

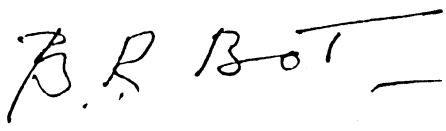

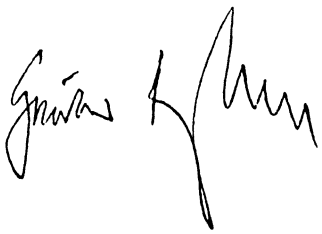

ЗА РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

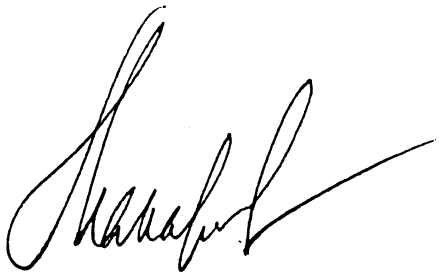

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra

Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, applicato a titolo provvisorio dal 1º dicembre 1997 ([1]), entrerà in vigore il 1º dicembre 2000, in quanto l'iter delle notifiche relative all'espletamento delle procedure previste all'articolo 4, secondo comma del protocollo è stato portato a termine dalle parti il 13 ottobre 2000.

([1]) GU L 327 del 28.11.1997.

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2000

relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

(2000/683/CE, CECA, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, gli articoli 93, 94, 133 e 308, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo [1],

vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

previa consultazione del comitato consultivo CECA e previo parere conforme del Consiglio,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina [2], dall'altra, in vigore dal 1° marzo 1998, contribuisce al conseguimento degli obiettivi delle Comunità europee in quanto elemento fondamentale della strategia delle Comunità europee e dei loro Stati membri nei confronti dell'Ucraina.

(2) Poiché l'accordo di partenariato e di cooperazione è stato firmato prima che l'Austria, la Finlandia e la Svezia aderissero all'Unione europea, il 10 aprile 1997 è stato firmato un protocollo per consentire ai tre nuovi Stati membri di aderirvi.

(3) Le parti hanno raggiunto un accordo sull'applicazione provvisoria del protocollo da parte delle Comunità europee, dell'Ucraina e di tutti gli Stati membri tranne l'Austria, la Svezia, la Finlandia, la Danimarca e il Portogallo.

(4) Il protocollo è stato ratificato da tutti i firmatari,

DECIDONO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea, alla notificazione di cui all'articolo 4 del protocollo. Il presidente della Commissione procede alla medesima notificazione per conto della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 12 ottobre 2000.

Per il Consiglio	*Per la Commissione*
Il Presidente	*Il Presidente*
H. VÉDRINE	R. PRODI

[1] GU C 286 del 22.9.1997, pag. 82.
[2] GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE

che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

in appresso denominati «Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

L'UCRAINA,

dall'altra,

TENENDO CONTO dell'adesione all'Unione europea, e quindi alla Comunità, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, avvenuta il 1º gennaio 1995,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono considerate parti contraenti dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994, in prosieguo «l'accordo», e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni degli scambi di lettere allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno.

Articolo 2

I testi dell'accordo suddetto, dell'atto finale e di tutti i documenti allegati sono considerati redatti anche nelle lingue finnica e svedese. Essi sono acclusi al presente protocollo ([1]) e fanno fede come i testi nelle altre lingue in cui sono redatti l'accordo, l'atto finale e i documenti allegati.

Articolo 3

Il protocollo è redatto, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 4

Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

Hecho en Bruselas, el diez de abril de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende april nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zehnten April neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Απριλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the tenth day of April in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì dieci aprile millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de tiende april negentienhonderdzevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dez de Abril de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tionde april nittonhundranittiosju.

Вчинено в Брюсселі десятого квітня тисяча дев 'ятсот дев' яносто сьомого року.

([1]) GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

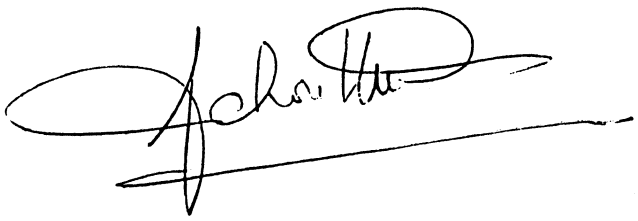

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

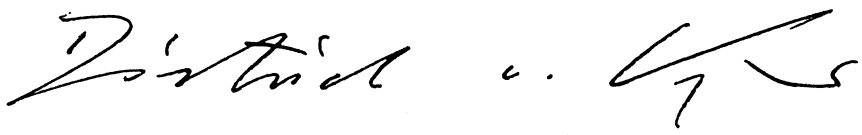

Για την Ελληνική Δημοκρατία

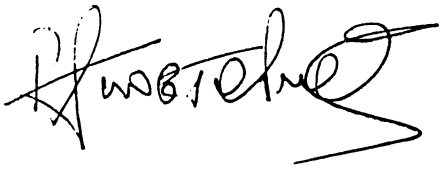

Por el Reino de España

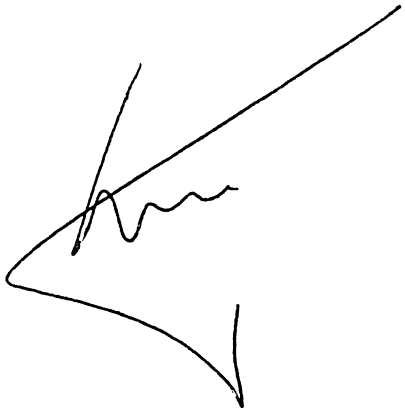

Pour la République française

Thar ceann na hÉireann
For Ireland

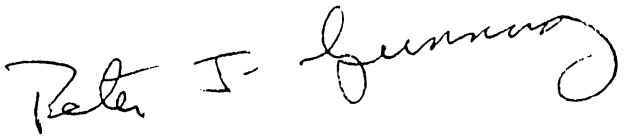

Per la Repubblica italiana

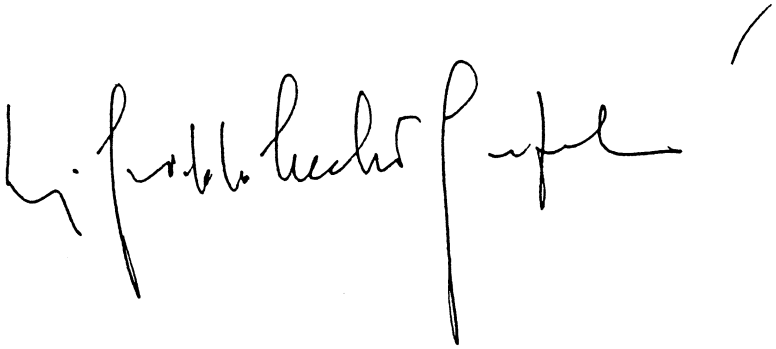

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

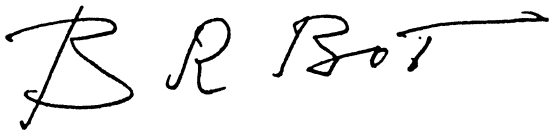

Für die Republik Österreich

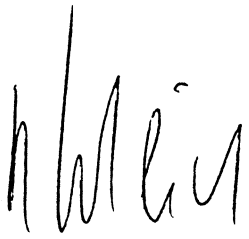

Pela República Portuguesa

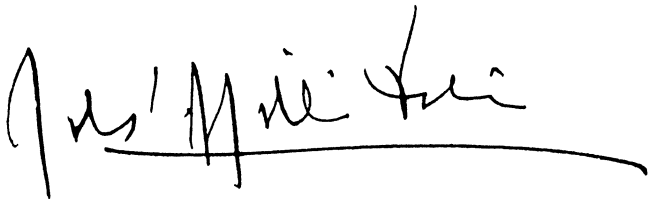

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

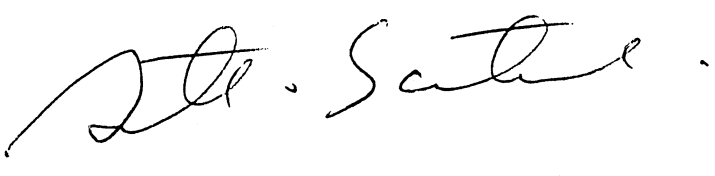

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskaperna

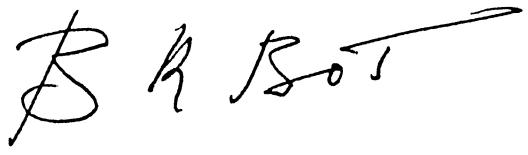

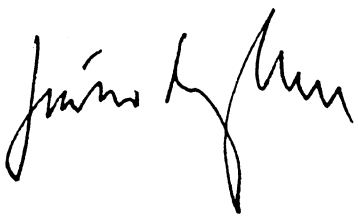

За Україну

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, applicato a titolo provvisorio dal 1º marzo 1998 ([1]), entrerà in vigore il 1º dicembre 2000, in quanto l'iter delle notifiche relative all'espletamento delle procedure previste all'articolo 4, secondo comma del protocollo è stato portato a termine dalle parti il 13 ottobre 2000.

([1]) GU L 49 del 19.2.1998.

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2000

relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra

(2000/684/CE, CECA, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, gli articoli 93, 94, 133 e 308, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo [1],

vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

previa consultazione del comitato consultivo CECA e previo parere conforme del Consiglio,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia [2], dall'altra, in vigore dal 1º luglio 1998, contribuisce al conseguimento degli obiettivi delle Comunità europee in quanto elemento fondamentale della strategia delle Comunità eurpee e dei loro Stati membri nei confronti della Moldavia.

(2) Poiché l'accordo di partenariato e di cooperazione è stato firmato prima che l'Austria, la Finlandia e la Svezia aderissero all'Unione europea, il 15 maggio 1997 è stato firmato un protocollo per consentire ai tre nuovi Stati membri di sottoscrivere l'accordo.

(3) Le Parti hanno raggiunto un accordo sull'applicazione provvisoria del protocollo da parte delle Comunità europee, della Repubblica di Moldavia e di tutti gli Stati membri tranne l'Austria, la Svezia, la Finlandia, la Danimarca e il Portogallo.

(4) Il protocollo è stato ratificato da tutti i firmatari,

DECIDONO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea, alla notificazione di cui all'articolo 4 del protocollo. Il presidente della Commissione procede alla medesima notificazione per conto della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 12 ottobre 2000.

Per il Consiglio	*Per la Commissione*
Il Presidente	*Il Presidente*
H. VÉDRINE	R. PRODI

[1] GU C 286 del 22.9.1997, pag. 82.
[2] GU L 181 del 24.6.1998, pag. 3.

PROTOCOLLO DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE

che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

in appresso denominati «Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominati «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA,

dall'altra,

TENENDO CONTO dell'adesione all'Unione europea, e quindi alla Comunità, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, avvenuta il 1º gennaio 1995,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono considerati parti contraenti dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 28 novembre 1994, in proseguo «l'accordo», e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni e degli scambi di lettere allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno.

Articolo 2

I testi dell'accordo, dell'atto finale e di tutti i documenti allegati sono considerati redatti anche nelle lingue finnica e svedese. Essi sono acclusi al presente protocollo ([1]) e fanno fede come i testi nelle altre lingue in cui sono redatti l'accordo, l'atto finale e i documenti allegati.

Articolo 3

Il protocollo è redatto, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e moldava, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 4

Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

Hecho en Bruselas, el quince de mayo de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende maj nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Mai neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαπέντε Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the fifteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì quindici maggio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vijftiende mei negentienhonderdzevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em quinze de Maio de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den femtonde maj nittonhundranittiosju.

Întocmit la Bruxelles, la cincisprezece mai o mie nouă sute nouăzeci si şapte.

([1]) GU L 181 del 24.6.1998, pag. 3.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

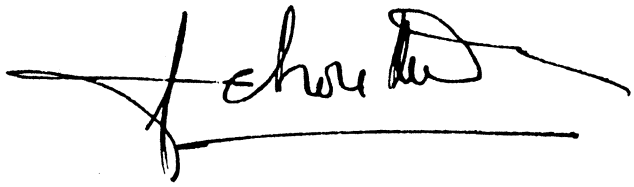

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

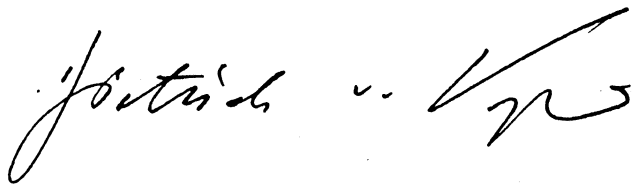

Για την Ελληνική Δημοκρατία

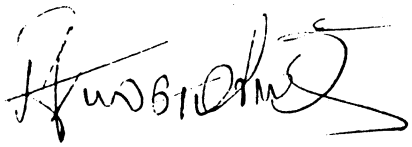

Por el Reino de España

Pour la République française

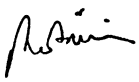

Thar ceann na hÉireann
For Ireland

Per la Repubblica italiana

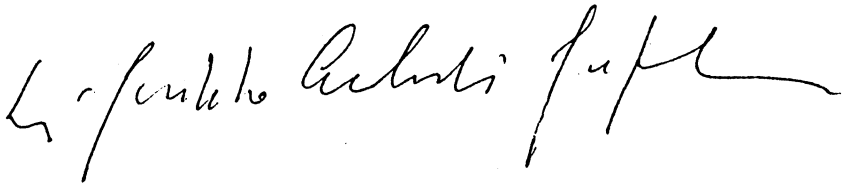

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

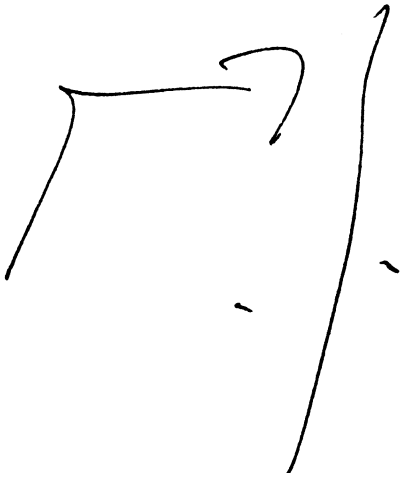

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

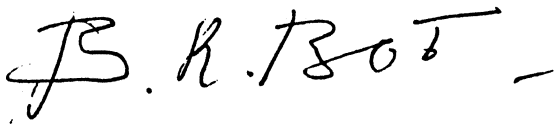

Für die Republik Österreich

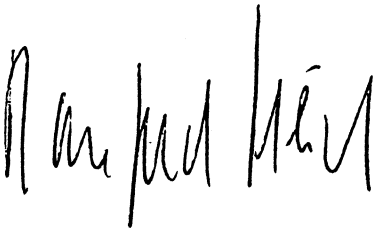

Pela República Portuguesa

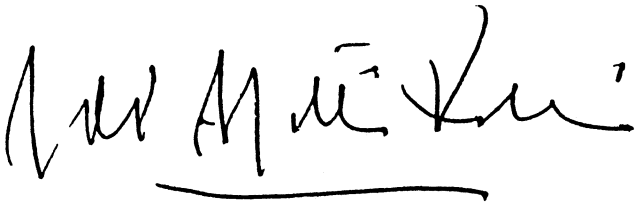

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

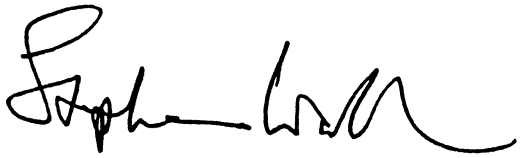

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskaperna

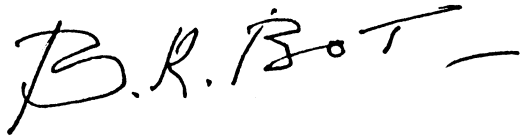

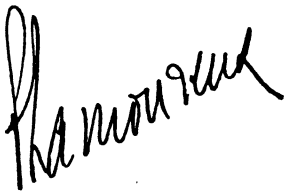

Pentru Republica Moldova

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra

Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, applicato a titolo provvisorio dal 1º luglio 1998 [1], entrerà in vigore il 1º dicembre 2000, in quanto l'iter delle notifiche relative all'espletamento delle procedure previste all'articolo 4, secondo comma del protocollo è stato portato a termine dalle parti il 13 ottobre 2000.

[1] GU L 181 del 24.6.1998.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2000

relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in Sicilia e Calabria (Italia)

[notificata con il numero C(2000) 3194]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/685/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il 16 ottobre 2000, le autorità italiane hanno confermato la presenza di focolai di febbre catarrale degli ovini in Sicilia e Calabria.

(2) In seguito ai focolai manifestatisi in Sardegna, la Commissione ha adottato la decisione 2000/598/CE [3] recante talune misure di protezione contro la febbre catarrale in tale regione.

(3) Tenuto conto della situazione generale in Sicilia e Calabria, le medesime misure vanno applicate nelle regioni infettate di recente.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia vieta la spedizione di animali, sperma, embrioni e ovuli delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini (tutti i ruminanti) dal territorio delle regioni Sicilia e Calabria.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure che essi applicano agli scambi per conformarsi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

La presente decisione sarà riesaminata in base all'evolversi della situazione e ai risultati delle indagini e degli studi condotti dalle autorità italiane. La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2000.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

---

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
[2] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
[3] GU L 253 del 7.10.2000, pag. 47.